

ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 05.09.2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – I.M.U. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014.

VISTO il D.Lvo 14.03.2011 n. 23 che ha inizialmente previsto l'istituzione dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.);

VISTO il D.L. n. 201 del 06.12.2011 che stabiliva l'avvio sperimentale della nuova imposta locale a partire dal 01.01.2012, in sostituzione della precedente imposta locale sugli immobili (I.C.I.);

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147 istitutiva della IUC che ricomprende l'I.M.U. e i commi da 707 a 727 che ne adeguano la disciplina a regime ordinario;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici è effettuata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo 15.12.1997 n. 446;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 sono previste le aliquote di base nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze, e nella misura del 7,6 per mille per tutti gli altri immobili;

MESSO IN LUCE che è facoltà del Consiglio Comunale di variare l'aliquota per l'abitazione principale in aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, e di variare l'aliquota per gli altri immobili in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

DATO ATTO che dopo l'anno iniziale del periodo sperimentale, il gettito dell'imposta sugli immobili soggetti all'aliquota base del 7,6 per mille spetta interamente agli Enti Locali, eccetto che per le categorie D, per le quali spetta al Comune solo l'eventuale variazione fino a 0,3 punti percentuali;

RIMARCATO che, salvo ed in attesa di nuove disposizioni legislative, l'innovazione recente più rilevante collegata all'I.M.U. comporta la esclusione dell'imposizione sull'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo", con mantenimento dell'imposizione per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9;

ATTESO che l'equiparazione automatica all'abitazione principale già disposta dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 viene riconfermata dall'art. 1 comma 707 della L. 147/2013, per l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

TENUTO CONTO che per l'abitazione principale e relative pertinenze delle tipologie rimaste soggette è stabilita una detrazione d'imposta di €200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ed in proporzione della quota di spettanza della titolarità dell'immobile;

RIMARCATO che l'importo della detrazione è elevabile da parte del Comune sino a concorrenza dell'imposta dovuta, anche differenziandola in ragione delle categorie di soggetti e di situazioni;

RITENUTO di esentare dal versamento dell'imposta nel caso che l'importo netto su base annua risulti non superiore a € 10,00;

ILLUSTRATA la proposta di differenziare le aliquote I.M.U. da applicare nella attuale fase di avvio della IUC ed effettuate le considerazioni sull'entità e la composizione del gettito presumibile, in relazione anche alle rivalutazioni stabilite per i valori catastali ai fini della determinazione dell'imponibile;

VISTO il parere favorevole del Segretario ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/2000 in ordine alla regolarità dell'atto;

Con voto unanime dei presenti espresso a norma di legge

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale Unica (I.M.U.):

a) aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1-A8-A9 e pertinenze:

4 per mille (quattro per mille)

b) aliquota altri immobili:

9,6 per mille (novevirgolasei per mille)

c) aliquota immobili categoria catastale D:

10,6 per mille (diecivirgolasei per mille)

d) aliquota immobili classificati nelle categorie catastali C e D utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e alberghiere (attività esercitata per più di sei mesi nell'anno di riferimento):

7,6 per mille (settevirgolasei per mille)

e) aliquota abitazione e pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli) o ai loro coniugi e superstiti, e dagli stessi utilizzata come residenza anagrafica, purché gli stessi non risultino titolari, per diritto di proprietà o altro diritto reale, di diversa unità abitativa ubicata nel territorio del Comune:

7,6 per mille (settevirgolasei per mille)

2. di confermare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze per le tipologie rimaste imponibili in € 200,00, con maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio convivente minore di 26 anni, fino a un massimo aggiuntivo di € 400,00;

3. di esentare dal versamento dell'imposta, qualora l'importo al netto delle detrazioni spettanti su base annua risulti non superiore a € 10,00;

4. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011.